



**LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei  
Signori Magistrati:

1. DOTT. S.FORMICONI            PRESIDENTE
2. DOTT. G.MARCELLI            CONSIGLIERE
3. DOTT. R.FERMANELLI        CONSIGLIERE

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento civile in primo grado iscritto a ruolo in data  
20.12.11 al n. 806/2011 **R.G. V.G.** promosso

**DA**

....., rappresentato e difeso dagli Avv.ti .....

**M.Guerrieri**

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro in  
carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato  
di Ancona, domiciliataria ex lege.

**RESISTENTE**

|   |
|---|
| N° . R.G. V.G. 806/2011 E.R.  |
| N° .....//..... DECR.   |
| N° 189/2013.....CRON.   |
| N° 122/2013.....REP. A.V.   |
| <b>OGGETTO:</b> Ricorso legge Pinto<br>n. 89/01 equa riparazione danni<br>patrimoniali e non da mancato rispetto<br>del termine ragionevole di durata del<br>processo.<br><b>CODICE: 406401</b> |

APPOSTE MARCHE PARI

12, 61

21 FEB. 2013

OGGETTO: equa riparazione danni patrimoniali e non da mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.

.....

Visto il ricorso e letti gli allegati;

vista la memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato;

osserva

il ricorrente \_\_\_\_\_ espone che con ricorso depositato in data 21/3/02 era stato introdotto dinanzi al tribunale di Bologna una controversia avente ad oggetto il licenziamento illegittimo dell'odierno ricorrente, giudizio definito con sentenza depositata in data 16/8/06; il ricorrente proponeva appello con ricorso depositato in data 23/10/06 e <sup>il</sup> giudizio di secondo grado veniva definito con sentenza depositata in data 26/1/11, notificata in data 11.03.11 e quindi divenuta irrevocabile in data 10/5/11;

il giudizio di primo grado si era protratto, dal deposito del ricorso al deposito della decisione, per anni quattro <sup>f</sup> mesi cinque ed anche il giudizio di secondo grado si era protratto per anni quattro e mesi tre;

il ricorso è tempestivo, essendo stato presentato in data 20.12.11, entro il semestre dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Bologna, intervenuto in data 10/5/11, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale; infatti (Cass.n. 5895/09) poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del

————— OMISSIS ————— 2

comporta un evidente aggravamento del danno, e quindi complessivamente € 2.917,00;

tale importo viene liquidato al valore attuale della moneta, comprensivo di interessi fino alla data del presente decreto;

la proposizione della domanda in sede giudiziale deriva ineluttabilmente dall'applicazione della normativa invocata, quindi non possono ritenersi sussistenti ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese; che alla soccombenza segue dunque la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo;

circa la determinazione del *quantum* delle spese del procedimento deve considerarsi che i giudizi in materia di equa riparazione sono caratterizzati da ripetitività e semplicità delle questioni trattate, le quali si riducono essenzialmente all'individuazione del tempo ragionevole (e conseguentemente della durata irragionevole) del processo;

tale compito, senza necessità di particolare attività istruttoria, è affidato alla cognizione della Corte, che opera sulla base degli atti del processo presupposto;

dopo diversi anni dall'entrata in vigore della legge 89/2001 e dopo i plurimi interventi della Cassazione (sulla scorta della giurisprudenza della CEDU), l'applicazione delle relative norme avviene sulla base di principi giuridici ormai consolidati;

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.917,00, oltre ad interessi legali dalla data del presente decreto al saldo, oltre al rimborso delle spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 1.023,00, di cui euro 23,00 per spese, euro 450,00 per diritti ed euro 550,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5 per cento sugli importi degli onorari e dei diritti, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A. nelle misure di legge.

Ancona, 4.7.2012



IL PRESIDENTE  
**FORMICCONI Stefano**

CORTE d'APPELLO DI ANCONA

Visto Depositato in Cancelleria

oggi ..... 8 FEB 2013 .....

IL CANCELLIERE

